

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTI DA RIANIMAZIONE E  
LETTI DA INTENSITA’ DI CURA INTERMEDIA PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG  
17APB005 ARCS – LOTTO 3**

**TRA**

L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Gestione Contratti”

**E**

Marino Malvestio, ed ivi residente alla via Dante n. 88, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società Malvestio S.p.A., con sede legale in Villanova di Camposanpiero (PD), alla via G. Marconi 12/D frazione Murelle, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, n. REA PD - 119204, C.F./P. IVA 00197370281 [PEC: [malvestio@legalmail.it](mailto:malvestio@legalmail.it)] (di seguito, anche solo “Fornitore”)

**PREMESSO**

- che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);
- che l’art.4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- che l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso;
- che nell’ambito della presente Convenzione s’intendono per:
  - **ARCS**: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l’altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
  - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell’applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
  - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. La Convenzione stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
  - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara.
- che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono:
  - **IRCCS “Burlo Garofolo”** di Trieste (BURLO);
  - **IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano** (CRO);
  - **Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute** (ARCS);
  - Azienda sanitaria Friuli Occidentale - **AS FO** (ex Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”

- AAS.5);
  - Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina (**ASU GI**) che succede all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS) ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
  - Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (**ASU FC**) che succede all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova) nonché all' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS.3);"
- che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 439 del 11/04/2018 è stata indetta una gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di una Convenzione per l'affidamento della fornitura di letti da rianimazione e letti da intensità di cura intermedia per gli Enti del SSR FVG (ID 17APB005) e che, con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
    - il "Disciplinare di gara";
    - lo "Schema di Convenzione";
    - il "Capitolato Tecnico";
  - che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n.477 del 14/05/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura dei lotti 2 e 3 a favore dell'Operatore economico Malvestio S.p.A., per un importo massimo complessivo presunto pari ad €1.504.773,00 IVA esclusa;
  - che ARCS ha provveduto a sottoscrivere la Convenzione relativamente al solo lotto n. 2, atteso l'instaurarsi di un contenzioso circa l'aggiudicazione del lotto n. 3;
  - che il contenzioso relativamente all'aggiudicazione della fornitura relativa al lotto n. 3 terminava con la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pronunciata in data 11 giugno 2020 e successivamente pubblicata in data 25/06/2020, n. 4086, con la quale rigettando l'appello, si confermava la Sentenza TAR FVG 23 ottobre 2019, n. 208 e si ordinava l'esecuzione dell'autorità amministrativa;
  - che in ottemperanza con quanto statuito con la succitata pronuncia, sussistendo l'interesse alla fornitura in oggetto in favore delle Aziende del SSR FVG con la comunicazione prot. ARCS n. 21789 d.d. 07/06/2023 si rappresentava alla Malvestio S.p.A. la volontà di ARCS di giungere con ogni consentita urgenza alla sottoscrizione della Convenzione relativa al lotto 3, per una durata pari a mesi 36 e per l'importo totale aggiudicato pari ad € 818.961,00, chiedendo contestualmente la disponibilità di Malvestio S.p.A. stessa alla stipula della relativa Convenzione ed alla conseguente fornitura ai prezzi ed alle condizioni proposte in gara;
  - che in seguito Malvestio S.p.A. con le comunicazioni prot. ARCS n. 22850 e n. 22895 rispettivamente d.d. 14/06/2023 e 15/06/2023 ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla Convenzione medesima, dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura per un importo massimo complessivo presunto pari ad € 818.961,00 IVA esclusa alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO
74388236EE	3	€ 818.961,00

- che Malvestio S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti di ARCS;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, Malvestio S.p.A. ha prestato, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 2023/13/6662637, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A., in data 03/08/2023 per l'importo di € 32.837,00 (euro trentaduemilaottocentotrentasette/00);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di Malvestio S.p.A. la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **VISTI**

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ARCS e qui integralmente richiamati nonché la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, pronunciata in data 11 giugno 2020 e successivamente pubblicata in data 25/06/2020, n. 4086, con la quale rigettando l'appello, si confermava la Sentenza TAR FVG 23 ottobre 2019, n. 208;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 – Valore delle premesse**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

##### **Articolo 2 – Oggetto**

La Convenzione disciplina l'affidamento della fornitura di LETTI DA RIANIMAZIONE E LETTI DA INTENSITA' DI CURA INTERMEDIA PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG.

La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di gara. La fornitura di che trattasi è articolata in un unico lotto (LOTTO 3), specificato nel Capitolato Tecnico di gara, corrispondente ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti. Nel medesimo Capitolato Tecnico di gara è altresì indicato, per ogni lotto, il prezzo base fissato quale soglia massima.

### **Articolo 3 – Titolare della procedura e soggetti contraenti**

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ARCS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

### **Articolo 4 – Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi**

I dati di consumo indicati nel Capitolato Tecnico sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, al Fornitore potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

L'amministrazione si riserva di estendere la presente fornitura fino al 100% del numero di apparecchiature richieste per ciascun lotto (compreso accessori e manutenzione).

Le Aziende del SSR hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dalle Aziende del SSR stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione.

La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito nella Convenzione.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito della Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico.

#### **4.1 - Revisione prezzi**

Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifici un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il Fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### 4.2 - Gestione dell'indisponibilità del prodotto e/o impossibilità della fornitura

Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà trovarsi nelle condizioni di non poter fornire il prodotto aggiudicato in gara per:

- indisponibilità del prodotto per fuori produzione
- impossibilità della fornitura ascrivibile alla sfera del Fornitore.

In tali casi, il Fornitore dovrà dare **tempestiva comunicazione** ad ARCS per il necessario avallo della fornitura di un prodotto equivalente sostitutivo del prodotto indisponibile, **senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali**.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà:

- a) produrre una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore), con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto indisponibile.
- b) fornire almeno le seguenti informazioni relative al nuovo prodotto proposto:
  - I. Descrizione
  - II. Nome commerciale
  - III. Codice prodotto
  - IV. Classificazione CND
  - V. Numero di iscrizione alla Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della salute
- c) riprodurre il Questionario tecnico compilato in sede di gara (anche limitato alle sole parti interessate dall'evoluzione) relativa al nuovo prodotto proposto;
- d) produrre tutta la documentazione tecnica che ritiene necessaria per dimostrare l'equivalenza o il miglioramento del nuovo prodotto proposto;
- e) qualora il Fornitore non fosse più in grado di fornire il prodotto offerto, né un prodotto alternativo del medesimo fabbricante, egli dovrà produrre anche una dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore);

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso **il mutamento della marca** dei prodotti offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal fabbricante, questi dichiarino di non disporre di nessun prodotto alternativo avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

#### **Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà:**

1. All'analisi della documentazione prodotta dal Fornitore e alla verifica in ordine alla coerenza della destinazione d'uso e alla sussistenza sul prodotto equivalente di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tale fine potrà essere richiesta al Fornitore una visione o una campionatura del nuovo prodotto proposto, da effettuarsi con le stesse modalità e condizioni di quelle del capitolato di gara
2. Solo in caso di esito positivo dell'analisi della verifica tecnica di cui sopra, ARCS autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto equivalente a quello precedentemente fornito
3. In caso di esito negativo ARCS avrà facoltà di risoluzione della Convenzione, come previsto nella stessa.

#### **4.3 - Introduzione innovazioni o migliorie al prodotto offerto**

Al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, nel caso in cui **siano state introdotte innovazioni o migliorie ad uno dei prodotti offerti**, il Fornitore, prima di procedere a qualsiasi consegna è obbligato a **comunicare tempestivamente** ad ARCS per il necessario vaglio. L'offerta di un prodotto migliorativo, **senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali**.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il Fornitore dovrà:

- a) presentare una proposta in merito alle modifiche migliorative, producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (ove diverso dal Fornitore) in ordine:
  - I. alla intervenuta evoluzione tecnologica;
  - II. alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito e coerenti con la destinazione d'uso prevista per il prodotto aggiudicato in gara
  - III. alla descrizione delle caratteristiche "evolutive"
- b) Fornire quanto indicato nel precedente paragrafo ai punti b., c. e d.

**Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà come** indicato nel precedente paragrafo ai nn. 1,2 e 3.

Si precisa infine che, in relazione a quanto previsto ai precedenti artt. 4.2 e 4.3, in ogni caso, è comunque **richiesta obbligatoriamente la fornitura del prodotto aggiudicato in gara per un periodo minimo pari al secondo anno della durata complessiva della Convenzione**. In tale periodo non verrà accettata alcuna dichiarazione di indisponibilità del prodotto aggiudicato. Se l'indisponibilità del prodotto aggiudicato, che comunque deve occorrere oltre i 12 mesi dell'avvenuta stipula della Convenzione, è dovuto da **indisponibilità del prodotto per fuori produzione, il Fornitore si impegna ad aggiornare anche i sistemi già consegnati**.

Si rimanda al successivo art. 5 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

#### **Articolo 5 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura**

La Convenzione stipulata con il Fornitore ha durata di **36 mesi** dalla data della sua attivazione, e quindi dal 01/09/2023 al 31/08/2026.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Le Aziende del SSR potranno aderire alla Convenzione "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, il Fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per *ulteriori 6 mesi* oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.

## Articolo 6 – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi, indicati nell'offerta dal Fornitore aggiudicatario, si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

I prezzi di offerta devono essere intesi come comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa, per:

1. valore delle apparecchiature, nella configurazione offerta, completa di tutti i dispositivi/accessori e quant'altro necessario, per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d'uso specifica definita nel Capitolato Tecnico;
2. consegna, trasporto, imballo, scarico, montaggio, (come definita nel Capitolato Tecnico), rimozione imballi, collaudo e relativi viaggi e trasferte;
3. garanzia e manutenzione per il periodo di garanzia di tipo full risk come esplicitato nel Capitolato Tecnico;
4. ulteriori servizi aggiuntivi qualora richiesti nel Capitolato Tecnico;
5. formazione del personale sanitario come definita nel Capitolato Tecnico;
6. formazione del personale tecnico come definita nel Capitolato Tecnico;
7. spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro.

## Articolo 7 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore

Per le modalità di esecuzione della fornitura, consegna collaudo ed installazione si rimanda integralmente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

In caso di **indisponibilità temporanea** di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare all'Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.

Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: *indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione*), il Fornitore dovrà comunicare all'ARCS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto,
- il periodo di indisponibilità previsto,
- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla **carenza temporanea**, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell'art 9.

Per le modalità di consegna collaudo ed installazione delle apparecchiature si rimanda integralmente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

## Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa e recesso

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;



- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'OE che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro OE.

### **8.1 - Recesso dal contratto**

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Le Aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

## **Articolo 9 – Clausola penale**

L'Azienda del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto derivato, quando il Fornitore effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dell'apparecchiatura per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;
- addebito degli eventuali danni.

Trascorsi 30 giorni, le Aziende destinatarie della fornitura si riservano, dopo la seconda contestazione formale nei confronti del Fornitore per ritardo rispetto al crono programma o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'OE che segue in graduatoria, risultato secondo miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, al Fornitore inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Durante il periodo di garanzia e dopo la conclusione dello stesso, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati "Contratto di manutenzione full risk", potranno essere applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte delle Aziende destinatarie:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di manutenzione o dell'ordine di intervento nel caso di "assistenza tecnica e sanificazione",
- addebito degli eventuali danni.

Dopo il periodo di garanzia, la penale verrà defalcata dall'importo del contratto di manutenzione.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ARCS/Azienda del SSR, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

## **Articolo 10 – Garanzia e responsabilità della fornitura**

Per le modalità relative alla garanzia ed assistenza tecnica sulle apparecchiature si rimanda integralmente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 11 – Controllo di quantità e qualità**

Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo delle apparecchiature si rimanda integralmente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 12 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

### **Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

## **Articolo 13 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione**

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

## **Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato" o ordine di fornitura.

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

### **Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

### **Articolo 17 – Controversie**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARCS sarà competente il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

### **Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati**

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente Convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

### **Articolo 19 – Spese contrattuali**

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

### **Articolo 20 – Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di

appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

### **Articolo 21 – Reportistica e monitoraggio della Convenzione**

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, ad ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC: [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it) con oggetto: "report Convenzione gara 17APB005 – lotto 3".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione medesima, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

### **Articolo 22 – Clausola finale**

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

**Per ARCS**  
**Il Direttore sostituto**  
**SC Gestione Contratti**  
**Marco Zanon**

**Per il Fornitore**  
**Malvestio S.p.A.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Marino Malvestio**